

Articolo 78 - I Presidenti di Giuria Regionali

- 1) Per essere ammessi agli Esami Regionali per Presidenti di Giuria Regionali gli interessati devono essere tesserati alla FIJKAM per lo specifico Settore e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
- 2) Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
- 3) I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Presidenti di Giuria Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) I Presidenti di Giuria Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali.
- 5) I Presidenti di Giuria Regionali in possesso della qualifica di Insegnante Tecnico o di Atleta o di Dirigente Sociale non possono officiare nelle Fasi di Regionali di qualificazione ai Campionati Italiani.

Articolo 79 - I Presidenti di Giuria Nazionali

- 1) I Presidenti di Giuria Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno 2 anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione a Presidenti di Giuria Nazionali, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
- 2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
- 3) I candidati promossi sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) I Presidenti di Giuria Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera in tutte le gare. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Coordinatore", con il compito di coordinare e valutare l'operato dei Presidenti di Giuria in occasione delle manifestazioni federali.
- 5) La qualifica di Presidente di Giuria Nazionale è incompatibile con quella di Atleta, di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica federale e sociale.
Qualora un Presidente di Giuria Nazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro, limitatamente all'attività fino a nazionale, per tutta la durata della carica e senza la perdita di alcun diritto.

Articolo 80 - Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

- 1) Gli Arbitri Nazionali di 1^a categoria ed i Presidenti di Giuria Nazionali che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno 20 anni, contribuendo allo sviluppo della propria disciplina nel rispetto dell'ordinamento federale, acquisendo particolari benemeritenze, che siano in costanza di tesseramento e purché non sia stato adottato nei loro confronti nessun provvedimento disciplinare, possono essere promossi, al raggiungimento del 65° anno di età, rispettivamente Arbitri Benemeriti o Presidenti di Giuria Benemeriti dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
- 2) Gli Arbitri ed i Presidenti di Giuria Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una Targa di benemeritenza con relativo Diploma ed una Tessera permanente.

TITOLO X - GLI INSEGNANTI TECNICI

Articolo 81 - Norme generali

- 1) L'insegnamento delle discipline sportive controllate dalla FIJKAM è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico, in armonia con il "Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi" del CONI.

- 2) La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
- 3) Gli Insegnanti Tecnici si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Allenatore Base;
 - b) Allenatore;
 - c) Istruttore;
 - d) Maestro;
 - e) Maestro Benemerito.
- 4) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) almeno 18° anno di età;
 - b) avere svolto attività agonistica;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - e) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - f) cintura nera 1° Dan per gli Allenatori Base;
 - g) cintura nera 2 ° Dan per gli Allenatori;
 - h) cintura nera 3° Dan per gli Istruttori;
 - i) cintura nera 4° Dan per i Maestri;
 - j) cintura nera 5° Dan per i Maestri Benemeriti.

Il requisito della cintura nera riguarda solo gli Insegnanti Tecnici di Judo, Karate, Aikido e Ju Jitsu.
- 5) Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
- 6) Gli Atleti classificatisi ai primi tre posti ai Giochi Olimpici, ai World Games, ai Campionati Mondiali Seniores, ai Campionati Europei Seniores ed ai Giochi del Mediterraneo e che abbiano i requisiti di cui al comma 4) del presente Articolo, possono essere iscritti su richiesta e previa partecipazione ad uno specifico Corso di Formazione, all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatore Base e successivamente, al compimento del 30° anno di età, in quella Allenatori dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
- 7) I Diplomatici dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) ed i Laureati in Scienza Motorie e Sportive che abbiano i requisiti di cui al comma 4) del presente Articolo, possono essere iscritti su richiesta, all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatore Base dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
- 8) Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l'anno, salvo diverso accordo con la Società Sportiva. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 31 agosto, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva di appartenenza, alla Federazione ed al Comitato Regionale competente.
- 9) Gli Insegnanti Tecnici, ad eccezione dei Benemeriti, hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
- 10) Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva;
 - b) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale;
 - c) specifica motivata richiesta.

Per essere riammessi nei quadri federali devono superare, entro l'anno di riferimento, i relativi esami regionali indetti dalla Federazione.

- 11) Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva;
 - d) perdita di uno dei requisiti di cui al precedente comma 4)
- 12) La qualifica di Insegnante Tecnico è compatibile con quella di Atleta e con quella di Ufficiale di Gara Regionale.

Articolo 82 - Gli Allenatori Base

- 1) Per essere ammessi agli Esami per Allenatori Base gli interessati devono essere tesserati alla FIJLKAM e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
- 2) Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
- 3) I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori Base, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Gli Allenatori Base possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata sotto la guida dell'Insegnante Tecnico titolare.

Articolo 83 - Gli Allenatori

- 1) Gli Allenatori Base che abbiano superato un concorso per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Allenatori, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
Per poter partecipare al concorso, gli Allenatori Base devono aver svolto un periodo di almeno 2 anni di tirocinio presso una Società Sportiva affiliata e devono aver partecipato ad almeno 2 Corsi annuali di Aggiornamento.
- 2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
- 3) I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Gli Allenatori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata.

Articolo 84 - Gli Istruttori

- 1) Gli Allenatori che abbiano superato un concorso per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Istruttori, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
Per poter partecipare al concorso gli Allenatori devono aver partecipato, come tali, ad almeno 2 Corsi annuali di Aggiornamento.
- 2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
- 3) I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Gli Istruttori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso 1 Società Sportiva affiliata ed in casi eccezionali, previo parere motivato del Consiglio di Settore, presso 2 Società Sportive affiliate della stessa Regione.